



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione

Affidamento del servizio di assistenza,
consulenza e intermediazione assicurativa
del MAECI

C.I.G. 67497337DF

Periodo 01.03.2017 – 28.02.2022

Capitolato tecnico
Lotto unico

SOMMARIO

SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Oggetto del Contratto	4
Art. 3 – Durata e Decorrenza del Contratto	4
SEZIONE II – PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	5
Art. 4 – Prestazioni Oggetto del Servizio	5
Art. 5 – Modalità di Esecuzione del Servizio	7
Art. 6 – Obblighi del Broker	8
Art. 7 – Obblighi di Riservatezza	9
Art. 8 - Brevetti Industriali e Diritti d’Autore.....	9
Art. 9 – Passaggi di portafoglio.....	9
Art. 10 – Provvigioni	10
Art. 11 - Trasparenza Delle Condizioni Economiche	11
Art. 12 – Personale Addetto Al Servizio	11
Art. 13 – Affiancamento.....	13
Art. 14 – Avvio dell’Esecuzione del Contratto e Sospensione.....	13
Art. 15 – Diritto di esclusiva	14
Art. 16 – Ulteriori obblighi del MAECI	14
Art. 17 – Pagamento dei Servizi Assicurativi	14
SEZIONE III – CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	16
Art. 18 – Penali per Inadempienza	16
Art. 19 – Procedura Per L’Applicazione delle Penali.....	17
Art. 20 – Certificato di Verifica di Conformità.....	17
SEZIONE IV – ALTRI ASPETTI CONTRATTUALI	18
Art. 21 – Garanzia Definitiva.....	18
Art. 22 – Spese Contrattuali e Oneri	18
Art. 23 – Responsabilità dell’OEA e Assicurazione RC	19
Art. 24 – Subappalto	19
Art. 25 – Cessione del Contratto	20
Art. 26 – Fallimento	20
Art. 27 – Risoluzione del Contratto	20
Art. 28 – Recesso.....	22
Art. 29 – Effetti della Risoluzione, del Recesso e delle Ulteriori Ipotesi di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 sui Contratti Assicurativi in Essere e sulle Procedure di Affidamento	22
Art. 30 – Trattamento dei Dati Personali.....	23
Art. 31 – Comunicazioni e Modifiche Contrattuali	23
Art. 32 – Disposizioni Finali e Foro Competente.....	23

Allegato A – Polizze in essere al MAECI

SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI**ART. 1 – DEFINIZIONI**

MAECI:	Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con sede legale in Roma, piazzale della Farnesina 1, C.F. 80213330584.
Amministrazione:	Il MAECI.
Uffici della Sede Centrale MAECI	Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale del MAECI, siti in Roma, prevalentemente in piazzale della Farnesina 1, ad esclusione delle Rappresentanze Diplomatico-Consolari all'estero.
Aggiudicatario o OEA:	L'impresa ovvero il raggruppamento ovvero il consorzio di imprese che si aggiudicherà l'appalto oggetto della presente gara e ne erogherà i relativi servizi.
Broker:	Il soggetto aggiudicatario dell'appalto.
Capitolato tecnico:	Il presente documento, contenente le condizioni generali e speciali del Contratto che sarà stipulato fra il MAECI e l'Aggiudicatario.
Contratto:	L'atto negoziale, redatto in forma pubblica amministrativa dall'Ufficiale Rogante del MAECI, avente ad oggetto l'affidamento all'Aggiudicatario dei servizi oggetto della presente gara.
Assicurato	Il soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.
Compagnia di assicurazione	Impresa in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione per le coperture assicurative di cui il MAECI ha necessità o interesse alla sottoscrizione.
Premio:	La somma dovuta alle Compagnie di assicurazione in ragione delle coperture assicurative garantite.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è sono prestate le garanzie assicurative.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Compagnia di assicurazione in caso di sinistro.
Annualità	L'anno solare di 365 giorni che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Annualità assicurativa	L'anno di 365 giorni che decorre dalla data di effetto della polizza alla data di scadenza della stessa.
Giorno lavorativo:	I giorni da lunedì a venerdì, escluso sabato e festivi.
Reperibilità	Periodo di tempo durante il quale si deve essere disponibili se si viene cercati.
Segmento affinity	Coperture assicurative personalizzate rivolte a gruppi di persone che presentano caratteristiche ed esigenze assicurative omogenee tali da consentire la realizzazione di un buon rapporto qualità/prezzo.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di assistenza, consulenza e intermediazione assicurativa (brokeraggio) per gli Uffici della sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (nel prosieguo indicato come l'Amministrazione o MAECI) secondo le specifiche di seguito indicate e ulteriormente dettagliate nell'art. 4 della Sezione 2:

- Analisi del rischio;
- Assistenza e consulenza in materia assicurativa;
- Gestione dei sinistri;
- Reportistica e modulistica;
- Formazione e aggiornamento.

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, nonché del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e dal presente Capitolato tecnico.

ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di cinque anni a decorrere dall'1.3.2017, o dalla diversa data di inizio della decorrenza dello stesso, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione.

Il MAECI si riserva tuttavia la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, per il tempo strettamente necessario all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo incarico di brokeraggio.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato del MAECI, da esercitarsi con un preavviso non inferiore a 30 giorni, come specificato al successivo art. 28.

SEZIONE II - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio sono le prestazioni di seguito indicate per quanto illustrate in maniera non esaustiva. Anche al di là di quanto dettagliato nel presente Capitolato, in ogni caso le prestazioni del Broker dovranno peraltro includere quelle attività che rientrano nelle normali consuetudini del settore di attività, nonché i servizi migliorativi indicati nell'Offerta tecnica.

1. ANALISI DEL RISCHIO

- a. **Individuazione, analisi e valutazione dei rischi** effettivi e/o potenziali a contenuto patrimoniale cui il MAECI è esposto in relazione alle attività svolte, istituzionali e non; **verifica dell'adeguatezza**, in termini tecnici e giuridici, **delle polizze esistenti** rispetto ai rischi censiti, con individuazione di eventuali ulteriori coperture utili e/o necessarie, nonché degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio e i costi assicurativi. Tali attività dovranno essere formalizzate in un **documento da consegnare al MAECI entro 60 giorni solari dalla decorrenza del contratto**. Il documento dovrà altresì tenere conto della normativa di settore e di quella in materia di contratti pubblici, delle evoluzioni giurisprudenziali e dei mutamenti del mercato assicurativo.
- b. Revisione del quadro assicurativo del MAECI mediante consegna, dopo 30 mesi dall'inizio dell'efficacia del contratto di cui al presente appalto, di una **Relazione sugli aggiornamenti e gli interventi proposti** al fine di mantenere l'efficacia tecnica delle coperture.

2. ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA ASSICURATIVA

- a. Redazione dei **capitolati tecnici** relativi alle polizze, per consentire l'esperimento delle gare per i servizi assicurativi ovvero per attivare le coperture richieste da nuove normative e/o esigenze del MAECI. I capitolati tecnici dovranno essere forniti **entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta** e dovranno essere corredati da una relazione che illustri i criteri utilizzati per l'individuazione delle basi d'asta, dei massimali e delle franchigie.
- b. **Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della gara** (anche per la redazione o revisione della ulteriore documentazione di gara) e nella fase di stipula dei contratti assicurativi: richieste da soddisfare **entro 3 giorni lavorativi dalla domanda dell'Amministrazione**.
- c. **Reperimento sul mercato assicurativo** interno o internazionale delle **coperture urgenti** connesse a esigenze non rinviabili, **entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione**.
- d. Supporto al MAECI nella **gestione delle polizze in essere** al momento dell'inizio dell'efficacia del contratto di cui al presente appalto, nonché di **quelle successivamente concluse**, e supporto in tutte le attività inerenti i rapporti intercorrenti fra l'Amministrazione, gli assicurati e le Compagnie di assicurazione. In via non esaustiva: risposte a richieste di informazioni sulle coperture, da fornire **entro 7 giorni solari**; controllo sull'emissione delle polizze e delle appendici; notifica al MAECI o agli assicurati delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali regolazioni **con almeno trenta giorni di anticipo**; acquisizioni delle adesioni facoltative e trasmissione dei relativi certificati assicurativi o appendici di polizza; notifica degli atti di liquidazione dei sinistri e connesse attività amministrativo-finanziarie; comunicazione dati di regolazione e di variazione del rischio; assistenza nelle variazioni contrattuali che divenissero necessarie/utili; versamento dei premi alle Compagnie per conto del

MAECI entro il 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte dell'Amministrazione o dell'assicurato.

- e. **Assistenza tecnica** - anche attraverso incontri con il Responsabile Tecnico del servizio - **e pareri (anche legali)** finalizzati all'analisi e risoluzione di problematiche assicurative che possano sorgere durante il periodo di validità dell'incarico, entro il tempo massimo di 10 giorni solari dalla richiesta del MAECI.
- f. **Indagini di mercato** volte al reperimento di coperture assicurative di interesse dell'Amministrazione, anche definite *ad hoc*, da finalizzarsi entro il termine massimo di 1 mese solare dalla richiesta.
- g. **Consulenza**, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, in merito alle **coperture assicurative che il MAECI esige dai fornitori nelle procedure di gara espletate dall'Amministrazione** a garanzia degli appalti loro aggiudicati. Tale consulenza è comprensiva dell'analisi dei rischi delle categorie di beni/servizi/lavori oggetto delle gare d'appalto, della definizione di coperture assicurative da richiedere ai fornitori a garanzia degli appalti e della verifica della congruità delle polizze presentate dagli aggiudicatari tra i documenti per la stipula in funzione delle coperture richieste in fase di gara.
- h. Attivazione, su richiesta del MAECI, delle procedure necessarie per rendere disponibili le **coperture assicurative del segmento affinity** e/o la fornitura dei **servizi aggiuntivi** offerti in sede di gara entro 30 solari giorni dalla richiesta.

3. GESTIONE DEI SINISTRI

- a. **Gestione dei sinistri occorsi durante la vigenza** dell'incarico di brokeraggio **e/o già verificatisi precedentemente e pendenti, ovvero occorsi ma non ancora denunciati alla data di decorrenza dell'incarico**, con assistenza in tutte le fasi di trattazione. L'assistenza include i sinistri sia attivi che passivi del MAECI. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizza da parte delle Compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte, etc).
- b. Per la gestione dei sinistri dovrà essere utilizzata una **piattaforma informatica dedicata**. Qualora non già disponibile alla data di decorrenza del contratto, la piattaforma dovrà essere implementata entro 60 giorni solari dalla predetta data.
- c. **Assistenza continua nelle varie fasi della trattazione dei sinistri** con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da pervenire in tempi rapidi alla liquidazione degli indennizzi da parte dell'Assicuratore. La risposta a quesiti posti dagli assicurati in merito a sinistri denunciati dovrà in ogni caso essere data entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.

4. REPORTISTICA E MODULISTICA

- a. Elaborazione, con frequenza minima annuale, di **informazioni e valutazioni inerenti l'andamento del mercato assicurativo interno ed internazionale**, con particolare riguardo alle condizioni di solidità economica per settore di rischio e al rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie assicuratrici nazionali e internazionali.
- b. Elaborazione di **report**, per ciascuna polizza o polizze dello stesso gruppo (ad. es. RC auto gestite dallo stesso Ufficio MAECI) con frequenza minima annuale, **sull'andamento dei sinistri** aperti, pagati, riservati e senza seguito, corredato dal report **sui premi incassati** dalla Compagnia di assicurazione per la medesima polizza/polizze dello stesso gruppo. A tali report andrà allegata una analisi complessiva della sinistrosità della polizza/polizze dello stesso gruppo in base al rapporto sinistri/premi, e una valutazione tecnica ed eventuali proposte migliorative.

- c. Predisposizione e revisione periodica (su richiesta del MAECI o per aggiornamenti normativi) della **modulistica** inerente le singole polizze, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. In via non esaustiva: schede sintetiche riassuntive, moduli di adesioni, moduli di richiesta di risarcimenti/rimborsi da parte degli assicurati, moduli per la gestione dei sinistri, etc.

5. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

- a. **Formazione e aggiornamento tecnico** del personale del MAECI preposto alla materia assicurativa, attraverso apposite "Sessioni di Formazione/Aggiornamento" da tenersi presso i locali della Sede centrale dell'Amministrazione, siti in Roma, piazzale della Farnesina 1 - anche su tematiche segnalate dal MAECI, con previsione di almeno una sessione annua della durata di tre giornate lavorative. Ulteriori sessioni potranno essere previste in sede di Offerta tecnica, a titolo di miglioramento del servizio.

Il Broker dovrà rendersi disponibile all'erogazione della formazione entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione. Le sessioni di formazione/aggiornamento dovranno essere erogate per la durata di intere giornate lavorative, per un numero di ore giornaliere non inferiore a 7. Al termine delle stesse, l'OEA o l'eventuale soggetto subappaltatore si impegna a rilasciare agli utenti dell'intervento formativo tutto il relativo materiale didattico.

- b. Eventuali ulteriori giornate annue di **formazione e aggiornamento** in materia assicurativa e di appalti di servizi, da fornirsi, anche in via non esclusivamente riservata al personale MAECI, **in locali differenti da quelli della Sede centrale del MAECI**. La formazione eventualmente offerta dovrà essere articolata per giornate lavorative.

Le **polizze attualmente in essere presso il MAECI** sono indicate nella tabella di cui all'**Allegato A** al presente Capitolato. L'OEA accetta espressamente l'acquisizione del portafoglio relativo alle suddette polizze. Ogni passaggio del portafoglio sarà disciplinato secondo quanto disposto al successivo art. 9.

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura è tenuto a collaborare alla gestione delle polizze assicurative in essere a partire dalla data di decorrenza dell'esecuzione delle prestazioni. Detta collaborazione include, senza alcun onere aggiuntivo specifico per il MAECI, la gestione dei sinistri denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi, nonché la gestione dei sinistri occorsi ma non ancora denunciati alla data di decorrenza dell'incarico. L'operatore economico aggiudicatario è pertanto tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo del MAECI, assumendosi l'impegno di collaborare con il Broker con incarico in scadenza per un completo ed efficace trasferimento delle competenze, in conformità ai principi della deontologia professionale ed alle disposizioni del successivo art. 9.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'OEA si impegna a svolgere i servizi oggetto del contratto di cui al presente appalto nel rispetto di ogni obbligo, onere o prescrizione previsti dalla normativa sull'attività di intermediazione e supporto assicurativi.

Il servizio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

Il Broker dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze assicurative, come indicato al precedente art. 4.

Tutte le comunicazioni concernenti lo svolgimento dei servizi dovranno avvenire in forma scritta (posta elettronica certificata, email, fax, lettera raccomandata, etc.).

ART. 6 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker si obbliga a:

- a. svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse del MAECI, nel rispetto delle indicazioni ricevute;
- b. non assumere qualsivoglia iniziativa che non sia preventivamente concordata con l'Amministrazione, né stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale senza che l'Amministrazione abbia previamente dato indicazioni in proposito;
- c. comunicare al MAECI tempestivamente, ed in ogni caso non oltre 30 giorni lavorativi dal perfezionamento dei relativi atti, ogni modifica degli assetti proprietari, della propria struttura e dei propri rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi e a produrre, in tali casi, la documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione, necessaria per l'esecuzione del contratto. Il Broker si impegna altresì a comunicare, entro 30 giorni solari dalla relativa notifica, l'eventuale avvio da parte dell'IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri legali rappresentanti;
- d. provvedere a propria cura e spese al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge relativi al personale adibito all'esecuzione della commessa e alla corresponsione agli stessi di un trattamento normativo e economico in piena conformità alle leggi e ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di categoria. Il MAECI effettuerà i controlli previsti dalle leggi sulla regolarità contributiva e fiscale dell'aggiudicatario;
- e. assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando il MAECI da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose;
- f. garantire l'idoneità, l'onestà, l'affidabilità, la riservatezza e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto;
- g. comunicare per iscritto al MAECI le generalità, la qualifica e gli estremi di un valido documento di riconoscimento riguardante il personale incaricato dello svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- h. garantire, in ogni caso, che tutti i prodotti software e i supporti informatici utilizzati nell'ambito del presente appalto sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. La suddetta garanzia è prestata in proprio dal Broker anche per il fatto del terzo. In caso di inadempimento del Broker alle obbligazioni di cui alla presente lettera h) e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui agli artt. 21 e 23 del presente Capitolato tecnico, ferma restando la facoltà del MAECI di risolvere il contratto di cui al presente appalto, l'OEA è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
- i. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine si impegna a:
 - comunicare al MAECI tempestivamente, e comunque non oltre i 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il Broker si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il Broker si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- garantire che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione inerente il presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC all'appalto stesso, nonché il CIG attribuito dall'ANAC all'appalto cui i premi assicurativi si riferiscono;
- inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Broker si impegna a non divulgare notizie relative al MAECI di cui sia venuto a conoscenza, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in relazione all'incarico affidatogli.

Il Broker si impegna altresì ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la massima riservatezza delle informazioni apprese nell'espletamento dell'incarico e si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto su quanto disposto dalla vigente normativa in tema di violazione o uso illegittimo di notizie riservate.

Tutti i documenti, elaborazioni e dati prodotti dal Broker nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto (statistiche, prospetti, ecc.), sia in forma cartacea che elettronica, saranno di esclusiva proprietà del MAECI, con divieto per il Broker di riprodurli, divulgarli o utilizzarli in qualsiasi modalità, se non su autorizzazione dell'Amministrazione. Di qualsiasi abuso sarà responsabile l'OEA.

ART. 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Broker assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che possano violare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del MAECI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, il Broker assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del MAECI, manlevando e tenendo indenne quest'ultimo.

ART. 9 – PASSAGGI DI PORTAFOGLIO

Per i "Passaggi di Portafoglio", in analogia a quanto previsto dalle "norme sui passaggi di portafoglio" adottate dalle principali associazioni di categoria, valgono le regole di seguito riportate.

Al Broker cessante competono:

- a. le provvigioni o qualsiasi altra forma di remunerazione maturate sui contratti conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo o di proroga cada entro la data di scadenza del suo

incarico;

- b. le provvigioni o qualsiasi altra forma di remunerazione maturate sui contratti poliennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- c. le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe che non comportino novazione da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

Ai fini di quanto indicato alle lettere a) e b), in caso di polizze la cui rata annuale scada lo stesso giorno in cui scade l'incarico del Broker cessante, le provvigioni spettano al Broker cessante in misura del cinquanta per cento solo ove lo stesso sia in grado di dimostrare che il rinnovo sia frutto della sua attività. In tal caso il rimanente cinquanta per cento spetta al Broker subentrante.

Nel periodo compreso fra la disdetta al Broker cessante e la scadenza del suo incarico, ovvero tra la nuova aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del MAECI e la scadenza dell'incarico di cui al presente appalto, il Broker subentrante potrà avere contatti con gli assicuratori e potrà anche concludere affari, a condizione di retrocedere al Broker cessante le provvigioni nella misura prevista ai commi precedenti.

Per le polizze assicurative già stipulate alla data di aggiudicazione definitiva del presente appalto con l'assistenza del Broker cessante, l'importo delle provvigioni previste nei relativi contratti con le Compagnie assicuratrici, dettagliato al seguente art. 10, resterà invariato fino alla scadenza delle polizze stesse. In relazione a tali polizze in essere il MAECI provvederà nondimeno a modificare la "clausola Broker", notificando alle Compagnie di assicurazione la ragione sociale ed i riferimenti di contatto del Broker subentrante, ovvero dell'operatore economico aggiudicatario del presente appalto.

La gestione dei sinistri relativi alle polizze in essere passerà al Broker subentrante con effetto dalla data di scadenza dell'incarico del Broker cessante. Il Broker cessante dovrà mettere a disposizione del Broker subentrante, in tempi congrui ed in modo adeguato, tutta la documentazione in suo possesso in merito alle polizze in essere, nel rispetto delle norme vigenti nonché della deontologia professionale.

ART. 10 – PROVVIGIONI

La remunerazione del Broker - mediante provvigione applicata ai premi assicurativi - è ad esclusivo carico delle Compagnie assicurative (cfr. art. 17, comma 1 del presente Capitolato tecnico). Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non comporterà dunque per il MAECI il pagamento di alcun compenso, indennità o rimborso a qualunque titolo, ragione o causa derivati direttamente o indirettamente dall'assunzione e dall'esecuzione dell'incarico.

I servizi oggetto del presente contratto saranno retribuiti, come da consuetudini di mercato, dalle Compagnie assicuratrici, con provvigione pari alla percentuale definita in sede di gara. Detta provvigione sarà applicata ai premi imponibili dei contratti assicurativi conclusi a seguito di procedura di gara (come specificato nei relativi bandi) in cui ci si sia avvalsi della collaborazione del Broker, ovvero altrimenti conclusi con la collaborazione del Broker.

Per i contratti assicurativi già in essere alla data di decorrenza del contratto di cui al presente appalto (cfr. tabella di cui al citato Allegato A), ove sia presente la clausola broker, continuerà ad applicarsi la provvigione dell'1% sui premi imponibili pagati, con l'eccezione delle provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe che non comportino novazione incassati dal Broker cessante, e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui il Broker cessante abbia

incassato la prima rata. L'ammontare presunto dei premi annuali acquisibili, risulta quindi pari a circa Euro 1.150.000. Tale importo, meramente indicativo, risulta dai contratti assicurativi attualmente vigenti e non è vincolante per il MAECI, considerata la facoltà dell'Amministrazione di concludere contratti assicurativi senza assistenza del Broker, come specificato al successivo art. 15, nonché la possibilità che intervengano modifiche della normativa vigente in merito alle assicurazioni obbligatorie o facoltative per l'Amministrazione.

La provvigione verrà trattenuta dal Broker in occasione del versamento da parte del MAECI dei premi assicurativi; la relativa percentuale definita nel corso della presente gara sarà indicata nelle procedure di affidamento che saranno indette dal MAECI per la selezione di polizze assicurative e non sarà modificabile per l'intera durata del presente appalto, incluso l'eventuale periodo di proroga.

La liquidazione della provvigione sarà in ogni caso subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità e di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge.

Nel caso in cui il MAECI non bandisca gare di appalto per l'affidamento di servizi assicurativi o, comunque, per qualunque motivo, non proceda all'aggiudicazione di gare d'appalto o altre procedure di affidamento per le quali si è avvalso della consulenza del Broker o alla stipula dei relativi contratti, il Broker non potrà avanzare alcuna pretesa per l'attività svolta.

ART. 11 - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

L'OEA espressamente ed irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto di cui al presente appalto;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese controllate o collegate, somme di denaro od altra utilità a titolo di intermediazione o simili o comunque volte a facilitare la conclusione del contratto di cui al presente appalto;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra risultasse non conforme al vero, ovvero il Broker non rispettasse per tutta la durata dell'appalto gli impegni e gli obblighi di cui alla precedente lettera c), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell'OEA, con facoltà per il MAECI di incamerare la cauzione prestata e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno.

ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Broker dovrà indicare nell'Offerta tecnica la sua Sede operativa/struttura che curerà l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e che dovrà rimanere invariata per l'intera durata contrattuale.

Detta struttura dovrà essere diretta e coordinata da un **Responsabile del servizio**, il quale assumerà la piena responsabilità dei rapporti con il MAECI.

Il Responsabile del servizio dovrà essere un dipendente/collaboratore dell'OEA, riferirà periodicamente in merito all'esecuzione delle attività contrattuali all'Ufficio MAECI competente per la gestione dei servizi oggetto del presente appalto ed alla data di pubblicazione del bando relativo alla

presente gara dovrà essere iscritto nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS, di cui all'articolo 109 del D. Lgs. 209/2005, e possedere significativa esperienza nel settore assicurativo e specifica esperienza nei rapporti con PA e/o grandi clienti, nonché nella gestione di progetti di Risk Assessment.

La struttura organizzativa dovrà altresì comprendere almeno:

- i. un **Referente tecnico principale**, specializzato nella gestione dei servizi oggetto del presente contratto che, a richiesta del MAECI, dovrà recarsi presso la Sede dello stesso entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. Questi dovrà essere dipendente/collaboratore dell'OEA e, alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara, dovrà essere iscritto nella sezione B o E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'IVASS, di cui all'articolo 109 del D. Lgs. 209/2005, possedere adeguata esperienza nel settore assicurativo, essere specializzato nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto ed aver maturato adeguate esperienze professionali nei rapporti con la PA.
- ii. due **Referenti operativi**, dipendenti/collaboratori dell'Impresa con idonea esperienza nel settore assicurativo, uno per la gestione amministrativa delle polizze, uno per la gestione dei sinistri.

I nominativi ed i curricula del Responsabile del servizio, del Referente tecnico principale, dei due Referenti operativi e degli eventuali ulteriori membri del team destinato al servizio dovranno essere inseriti nell'Offerta tecnica di cui al presente appalto.

L'impresa si obbliga espressamente a garantire la reperibilità di tutti i soggetti sopra indicati nei giorni lavorativi almeno nella fascia oraria 9,00-17,00, con adeguata sostituzione nei periodi di congedo o malattia.

L'OEA si impegna a non modificare per tutta la durata del servizio i nominativi del personale addetto al servizio, salvo comprovate e motivate esigenze organizzative.

Qualora l'OEA per esigenze organizzative o indisponibilità sopravvenuta necessitasse di sostituire i nominativi del personale di cui al presente articolo, prima di effettuare ogni variazione di personale dovrà chiedere al MAECI espressa autorizzazione alla sostituzione, fornendone adeguata motivazione e trasmettendo i curricula delle risorse subentranti, che dovranno essere approvati dall'Amministrazione entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione. La risorsa in sostituzione dovrà avere competenze ed esperienze non inferiori a quella sostituita. Ove il MAECI ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione all'OEA, il quale sarà tenuto a sottoporre una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

Il Broker, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

Il MAECI si riserva peraltro la facoltà di chiedere la sostituzione o l'integrazione delle risorse utilizzate, qualora le ritenga, a suo insindacabile giudizio, non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'OEA sarà tenuto a presentare all'Amministrazione i curricula delle risorse subentranti, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta. Ove l'Amministrazione non ritenga le risorse proposte idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale, ne darà comunicazione all'OEA che sarà tenuto a presentare nuovi curricula entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il costo del necessario periodo di affiancamento in caso di sostituzioni di personale è a carico del Broker.

In caso di ripetuto inadempimento da parte del Broker degli obblighi di cui al precedente comma, il MAECI, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di cui al presente appalto.

Il Broker è tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia di obblighi assicurativi, di assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, anche scaturenti dai contratti collettivi di lavoro di categoria applicabili.

È a carico dell'OEA altresì l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al MAECI, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'OEA è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del personale impiegato nell'eventuale subappalto.

In relazione al personale impiegato nel presente appalto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 30, commi 5 e 6, e 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 13 – AFFIANCAMENTO

Nel periodo successivo alla comunicazione dell'approvazione della proposta di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, all'Aggiudicatario è data facoltà di richiedere all'Amministrazione un periodo finalizzato alla formazione del personale da adibire al servizio, di cui al precedente art. 12, sì da consentirgli di acquisire una conoscenza approfondita delle attività del Ministero. La data di inizio del periodo di formazione, della durata massima di 5 giorni lavorativi, sarà comunicata dal MAECI. Nel corso di detto periodo, la cui pianificazione di dettaglio dovrà essere concordata con l'Amministrazione, le attività formative saranno curate dallo stesso MAECI. Si precisa che durante tale attività non verrà riconosciuto all'Aggiudicatario alcun corrispettivo. Si precisa, altresì, che l'attività di affiancamento di inizio fornitura avrà termine, al più tardi, tre giorni lavorativi prima della data di sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non esercitasse tale facoltà, sarà ritenuto totalmente responsabile della piena adeguatezza delle attività che verranno svolte, sia in termini di competenza e qualità che di raggiungimento degli obiettivi di prestazione.

Nell'ultimo mese di efficacia del contratto di cui al presente appalto, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione del MAECI, per un periodo di almeno 7 giorni lavorativi, personale idoneo a garantire il trasferimento a dipendenti MAECI o a terzi da questo designati del know-how e delle competenze relative al servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa svolte in favore dell'Amministrazione.

ART. 14 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il MAECI si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime in un apposito verbale. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 – DIRITTO DI ESCLUSIVA

La stipula del contratto costituisce vincolo di esclusiva a favore dell'OEA. Il MAECI si riserva tuttavia la facoltà di stipulare contratti assicurativi senza l'assistenza del Broker.

Non rientrano nel diritto di esclusiva eventuali convenzioni per prodotti assicurativi stipulate dall'Amministrazione, anche eventualmente attraverso un broker, in favore dei propri dipendenti (con oneri a loro carico) a condizioni economiche vantaggiose rispetto a quelle di mercato.

ART. 16 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL MAECI

Oltre quanto previsto nelle singole disposizioni del presente Capitolato Tecnico, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si impegna a:

- a. versare al Broker i premi di assicurazione dovuti, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 17.
- b. comunicare tempestivamente al Broker qualsiasi accadimento che:
 - rappresenti sinistro attivo o passivo;
 - comporti variazioni di rischio.

ART. 17 – PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

Il pagamento da parte del MAECI dei premi relativi ai contratti assicurativi in essere con la presenza della clausola broker (cfr. tabella di cui al citato Allegato A), nonché a quelli stipulati, prorogati e/o negoziati con l'assistenza e la collaborazione dell'OEA ai sensi del contratto di cui al presente appalto, avverrà per il tramite del Broker. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del MAECI, nei termini e nei modi convenuti dall'Amministrazione con le Compagnie stesse e comunque entro il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte dell'Amministrazione o di altri soggetti assicurati.

Ai fini del pagamento, il MAECI effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nei casi in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il MAECI - previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate - provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l'importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Broker, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Parimenti, nel caso di mutamento degli assetti societari del Broker tale da mettere in discussione l'esistenza stessa dell'impresa ovvero per altre motivate ragioni, il MAECI - previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate - provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l'importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato con separato provvedimento allo stesso Broker o ad eventuali altri soggetti cui le norme vigenti impongano il pagamento.

Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l'Aggiudicatario comunicherà al MAECI in conformità alle disposizioni del precedente art. 6, comma 1, lett. i). Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il MAECI.

Il Broker si impegna ad accettare la seguente clausola, che verrà inserita nei contratti e capitolati assicurativi: "La comunicazione al Broker dell'emissione dell'ordinativo di pagamento del premio

effettuato dal MAECI a titolo di pagamento delle polizze assicurative ha valore di quietanza liberatoria per il MAECI nei confronti della Compagnia”.

All’atto del versamento dei premi alle Compagnie da parte dell’OEA, gli strumenti di pagamento dovranno riportare sia il CIG del presente affidamento che il CIG del contratto assicurativo cui il premio si riferisce.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati al comma 1 del presente articolo, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

SEZIONE III - CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**ART. 18 – PENALI PER INADEMPIENZA**

In caso di mancato svolgimento dei servizi conformemente alle previsioni del presente Capitolato tecnico, nonché alle condizioni indicate nelle offerte tecnica ed economica, il MAECI si riserva di applicare le penali di seguito indicate:

- a. mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del documento di cui all'art.4, punto 1, lett. a) del Capitolato tecnico: penale di 300 euro per ogni settimana (intesa come 7 giorni solari) di ritardo;
- b. mancato rispetto della periodicità proposta nell'offerta tecnica per la revisione del risk assessment iniziale di cui all'art.4, punto 1, lett. b) 500,00 euro per ogni mese (inteso come 30 giorni solari) di ritardo;
- c. mancato rispetto della tempistica per la comunicazione delle modifiche agli assetti della proprietà/amministrazione o di procedimenti IVASS, prevista all'art. 6, lettera c): 100 Euro per ogni giorno di ritardo;
- d. inadempienze relative alle disposizioni di cui all'art. 12 del presente Capitolato tecnico relative al personale addetto al servizio: 1000 Euro per ogni inadempienza contestata;
- e. mancato rispetto della tempistica per la redazione dei Capitolati tecnici di cui all'art. 4, punto 2, lett. a): 200 Euro per ogni giorno di ritardo;
- f. mancata assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento della gara, fino alla stipula dei contratti assicurativi (all'art. 4, punto 2, lett. b): 100 Euro per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento delle richieste operate dalla Stazione Appaltante;
- g. mancato rispetto della tempistica per il reperimento sul mercato assicurativo interno o internazionale delle coperture urgenti connesse a esigenze non rinviabili, prevista dall'art. 4, punto 2, lett. c): 500 Euro per ogni giorno di ritardo imputabile al Broker;
- h. inadempienze in merito alla gestione delle polizze, secondo quanto previsto all'art. 4, punto 2, lett. d): 100 Euro per ogni giorno di ritardo o 500 Euro per ogni grave inadempienza non riconducibile ad una precisa tempistica;
- i. mancato rispetto della tempistica per l'assistenza tecnica e l'emissione di pareri (anche legali) finalizzati all'analisi e risoluzione di problematiche assicurative di cui all'art. 4, punto 2, lett. e): 200 Euro per ogni giorno di ritardo;
- j. mancato rispetto della tempistica per il reperimento sul mercato assicurativo interno o internazionale delle coperture di cui all'art. 4 punto 2, lett. f): 200 Euro per ogni giorno di ritardo;
- k. mancato rispetto della tempistica per l'attivazione delle coperture assicurative del segmento *affinity* o dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara, di cui all'art. 4, punto 2, lett. h): 1000 Euro per ogni mese (inteso come 30 giorni solari) di ritardo;
- l. mancato rispetto del termine per l'implementazione dell'applicativo per la gestione dei sinistri di cui all'art. 4, punto 3, lett. b) del Capitolato tecnico: 100,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo fino al 15° giorno; 200,00 Euro al giorno dal 16° giorno in poi;
- m. Mancata risposta alle richieste degli assicurati in merito a quesiti sui sinistri denunciati, come previsto dall'art. 4, punto 3, lett. c): 100 Euro per ogni giorno di ritardo;

- n. mancato rispetto del termine di presentazione della relazione sull'andamento del mercato assicurativo interno ed internazionale indicato in sede di offerta tecnica (cfr. art. 4, punto 4, lett. a) del Capitolato tecnico): 100,00 euro per ogni settimana (intesa come 7 giorni lavorativi) di ritardo fino al 2° mese; dal 3° mese in poi, 100 Euro al giorno;
- o. mancato rispetto del termine per la predisposizione dei report sull'andamento dei sinistri/premi incassati indicato in sede di offerta tecnica (cfr. art. 4, punto 4, lett. b) del Capitolato tecnico): 500 Euro per ogni mese (inteso come 30 giorni solari) di ritardo fino al 4° mese; dal 5° mese in poi, 1.000 Euro al mese;
- p. mancato rispetto del termine per la predisposizione o revisione della modulistica (cfr. art. 4, punto 4, lett. c) del Capitolato tecnico): 100 Euro per ogni giorno di ritardo;
- q. mancato rispetto del termine per la somministrazione delle sessioni di formazione o aggiornamento indicato nel presente Capitolato tecnico o offerte in sede di gara, relativamente a quanto previsto all'art. 4, punto 5 del Capitolato stesso: 500 Euro per ogni settimana (intesa come 7 giorni solari) di ritardo fino al 2° mese; dal 3° mese in poi, 500 Euro al giorno.
- r. qualsiasi altra violazione contrattuale: 500 Euro per ciascun inadempimento contestato, aumentabili di 50 Euro per ciascun giorno per cui la violazione si protragga.

ART. 19 – PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE PENALI

Al fine dell'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta dell'Amministrazione, cui l'OEA avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. Le penali indicate all'art. 18 verranno inderogabilmente applicate se l'OEA non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Procedimento, d'intesa con il Direttore dell'Esecuzione del contratto, se nominato, e notificata per iscritto all'OEA.

Il MAECI, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della cauzione di cui all'art. 21 del presente Capitolato tecnico; in tal caso, l'OEA si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato da detto articolo o al valore inferiore se già parzialmente svincolata. Il mancato reintegro nei termini previsti dal MAECI (entro 10 giorni dalla richiesta) comporterà per l'OEA le conseguenze previste dallo stesso articolo.

Resta ferma la responsabilità del Broker per gli importi eccedenti l'ammontare della fidejussione al momento dell'escussione.

Il MAECI potrà applicare penali nei confronti dell'OEA sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore presunto dell'appalto (come dichiarato in sede di aggiudicazione). Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto.

Resta in ogni caso salvo il diritto del MAECI al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto secondo quanto previsto all'art. 27 del presente Capitolato tecnico.

ART. 20 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Si applica l'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE IV - ALTRI ASPETTI CONTRATTUALI**ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente appalto o al medesimo correlati ai sensi di legge, il Broker costituisce in favore del MAECI la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nell'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo Decreto Legislativo. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto. Resta fermo in ogni caso il diritto del MAECI al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con cadenza annuale, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 103 del citato Decreto Legislativo.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte del MAECI del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge, e a seguito del rilascio al Broker del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Il MAECI ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che sostenga di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Broker per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il MAECI ha diritto di avvalersi direttamente della garanzia definitiva per l'applicazione delle penali prescritte al precedente art. 18 "Penali per Inadempienza", e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 5 "Modalità di esecuzione del servizio", all'art. 12 " Personale addetto al servizio", all'art. 23 "Responsabilità dell'OEA e Assicurazione RC" ed all'art. 27 "Risoluzione del contratto", oltre il risarcimento di tutti gli ulteriori danni.

In ogni caso il Broker è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il MAECI si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo il MAECI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI

Restano a carico dell'OEA tutte le spese e gli oneri per l'espletamento dell'incarico, i rischi allo stesso connessi nonché gli oneri derivanti dalla vigenza, per tutta la durata dell'incarico, della polizza di cui all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005, meglio dettagliata al successivo art. 23.

Sono a carico del Broker tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli per legge a carico del MAECI. Il Broker dichiara che i servizi oggetto del presente contratto non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 10, punto 9) del D.P.R. 633/1972. L'imposta di registro, nella misura prevista dalla legge, è a carico dell'OEA.

In considerazione della tipologia di servizi oggetto di contratto, non si darà corso alla revisione dei prezzi.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ DELL'OEA E ASSICURAZIONE RC

Il Broker assume ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti in materia.

L'OEA assume a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che possa derivare, per colpa o dolo propri o del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, al MAECI, ai dipendenti di questo, ai terzi nonché alle cose di sua proprietà e pertinenza, con espressa esclusione del MAECI da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Il Broker è altresì responsabile dei danni derivanti dalla responsabilità civile professionale per l'attività di assistenza e consulenza svolta, per perdite patrimoniali arrecate da negligenze ed errori professionali propri ovvero negligenze, errori professionali ed infedeltà dei manager, dipendenti o collaboratori o comunque delle persone del cui operato risponde a norma di legge, in relazione all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali ad esso riferibili.

A fronte di tali obblighi, il Broker stipula la polizza assicurativa della Responsabilità Civile Professionale prevista all'art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 e dettagliata all'art. 11 del Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006, con un massimale per sinistro di almeno Euro 2.500.000, e nell'anno globalmente di almeno Euro 10.000.000, valida in tutto il territorio dell'Unione Europea.

La copertura assicurativa dovrà essere prestata fino al completo adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e in essa dovranno essere considerati terzi anche i dipendenti del MAECI. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni del Broker saranno opponibili al MAECI.

Qualora dovesse venire meno, per qualsiasi fatto, la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione, da parte del MAECI, della cauzione versata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta comunque ferma la responsabilità del Broker anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra.

La polizza sopracitata dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese appaltatrici (in caso di subappalto) e subfornitrici e dalle imprese mandanti.

L'OEA è tenuto a fornire, ad ogni scadenza, copia della quietanza di pagamento dei relativi premi e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla polizza di assicurazione.

Ove l'OEA non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 4, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 24 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto se non dichiarato in sede di offerta.

In considerazione della natura dei servizi oggetto dell'appalto, il subappalto è ammesso limitatamente ai servizi in materia di formazione e aggiornamento.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell'OEA, che rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del MAECI per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Il Broker è responsabile dei danni che dovessero derivare al MAECI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'Impresa, in sede di offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- che il subappalto non superi complessivamente il 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- che il Broker provveda al deposito del contratto di subappalto presso il MAECI almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto, l'OEA trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto, il Broker alleggi altresì la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il MAECI non autorizzerà il subappalto. L'Amministrazione provvederà ad autorizzare il subappalto nel termine di quindici giorni dalla relativa richiesta.

Il Broker si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dal MAECI inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'OEA non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il MAECI annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D. Lgs. 50/2016. È parimenti vietata la cessione dei crediti dell'OEA.

ART. 26 – FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'OEA, il contratto s'intenderà risolto.

In caso di raggruppamento di imprese, trova applicazione il disposto di cui all'art. 48, commi 18 e 19, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il MAECI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'OEA diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dal MAECI nonché il diritto dello stesso di escutere la garanzia di cui al precedente art. 21. La risoluzione,

previa comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata (A/R), interverrà con effetto dalla notifica nei seguenti casi:

- a. mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- b. reiterata e grave violazione da parte dell'OEA della normativa vigente applicabile al servizio, delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, nonché delle condizioni, termini, modalità e costi di cui all'offerta tecnica ed economica;
- c. fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale e concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis della legge fallimentare, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'OEA;
- d. subappalto del servizio al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 24;
- e. cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste all'art. 106 e 110 del D. Lgs. 50/2016;
- f. raggiungimento del limite massimo previsto per le penali (10% del valore dell'appalto);
- g. frode e/o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- h. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- i. grave e reiterata violazione delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa del personale;
- j. mancato pagamento dei premi della polizza assicurativa di cui all'art. 23 del presente Capitolato tecnico;
- k. mancato reintegro della garanzia definitiva di cui al precedente art. 21, nei tempi prescritti dal MAECI;
- l. non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'OEA, ovvero delle dichiarazioni sulla trasparenza economica di cui al precedente art. 11;
- m. reiterata violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 12 in merito alla sostituzione del personale addetto al servizio.

Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:

- i. l'intervento di un provvedimento definitivo che dispone, nei confronti dell'OEA, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
- ii. il venir meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) per perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente o per rinuncia all'iscrizione da parte dell'intermediario;
- iii. il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i;
- iv. le ulteriori ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'OEA ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In particolare, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti causati all'Amministrazione, tra cui le maggiori spese che il MAECI dovrà sostenere per garantire la prosecuzione del servizio e/o per indire una nuova gara per l'affidamento

dello stesso, ove non si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. L'OEA rinuncia fin da ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo all'OEA l'obbligo di trasferire in forma adeguata agli Uffici di riferimento dell'Amministrazione, o al Broker subentrante su richiesta del MAECI, i dati e i documenti in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute, nonché di ottemperare all'obbligo imposto dall'ultimo comma dell'art. 13 del presente Capitolato tecnico, ovvero fornire il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale MAECI o a terzi da questo designati.

Ove si verificchino le circostanze di cui commi precedenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, il MAECI si riserva la facoltà di interpellare i soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara, in ordine di merito, e di stipulare il nuovo contratto per il servizio di brokeraggio di cui all'art. 2 del presente Capitolato tecnico con il primo soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 28 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il MAECI, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, può decidere in qualsiasi momento di recedere dal presente contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'OEA tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento.

Alla data di efficacia del recesso, il Broker dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione. In particolare, andranno rispettate le previsioni di cui agli artt. 9 e 13 del presente Capitolato tecnico.

In caso di recesso del MAECI, il Broker ha diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d'arte in conformità a quanto contrattualmente previsto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'OEA rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 29 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE, DEL RECESSO E DELLE ULTERIORI IPOTESI DI CUI ALL'ART. 110 DEL D. LGS. 50/2016 SUI CONTRATTI ASSICURATIVI IN ESSERE E SULLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

L'eventuale risoluzione del contratto stipulato con l'OEA, o il recesso dallo stesso, non avrà effetto sui contratti assicurativi stipulati con l'assistenza del Broker, salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

Qualora il contratto di cui al presente appalto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l'assistenza del Broker, la risoluzione o il recesso stessi saranno comunicati alle Compagnie Assicuratrici che, nelle more dell'individuazione di un nuovo consulente assicurativo, interagiranno esclusivamente con l'Amministrazione, acquisendo dalla stessa i premi lordi, scorporati della provvigione spettante al Broker.

Ove si verificchino le circostanze di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il MAECI si riserva la facoltà di interpellare i soggetti presenti nella graduatoria di cui alla presente procedura di gara, in

ordine di merito, e di stipulare il nuovo contratto per il servizio di brokeraggio di cui all'art. 2 del presente Capitolato Tecnico con il primo soggetto che accetti le medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato Tecnico sono trattati dal MAECI in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali ed agli obblighi di legge, con particolare riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'OEA si impegna a svolgere il trattamento di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. – gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata. Si richiama in proposito quanto prescritto all'art. 7 del presente Capitolato tecnico in merito agli obblighi di riservatezza.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati acquisiti ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

La trasmissione dei dati dall'OEA al MAECI, e viceversa, avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 196/2003.

ART. 31 – COMUNICAZIONI E MODIFICHE CONTRATTUALI

Tutte le comunicazioni concernenti lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato tecnico dovranno avvenire in forma scritta (posta elettronica certificata, email, fax, lettera raccomandata, etc.).

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'OEA se non sarà stata preventivamente approvata dal MAECI, nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante, si applica parimenti l'art. 106 citato.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

Il contratto d'appalto che sarà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana.

Per controversie inerenti i diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui al presente appalto possono trovare applicazione i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dal Capo II, Titolo I, Parte IV del D. Lgs. 50/2016, in particolare accordo bonario, transazione, arbitrato e pareri di precontenzioso ANAC.

In ogni caso, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed efficacia del contratto medesimo sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato tecnico, l'appalto è regolato dal D. Lgs. n. 50/2016, dalle norme vigenti del D.P.R. n. 207/2010, dagli ulteriori atti attuativi del predetto Decreto Legislativo, dal D. Lgs. n. 209/2005, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.